

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BUDDUSO'

PROVINCIA DI SASSARI

CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DI OPERA PUBBLICA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA

MOBILITÀ PEDONALE CENTRO ABITATO

CUP J67H22002880002 - CIG 9498972FA8

L'anno **Duemilaventitre**, il giorno **diciotto** del mese di **Gennaio** (18.01.2023), alle ore 16:00 in
Buddusò, presso la sede municipale in Piazza Fumu n. 1 -----

AVANTI A ME

Dott.ssa **Liberina Manca**, Vice Segretario Comunale del Comune sopradetto, in qualità di
ufficiale rogante, a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 97, c. 4, lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti
e col mio consenso, ai sensi dell'art. 48 della legge 16/02/1913, n. 89, si sono personalmente
presentati e costituiti i Sigg.: -----

- Ing. **Eugenio Tucconi**, Responsabile dell'Area Tecnica-Produttiva, nato a Ozieri il 29.03.1976,
C.F. TCC GNE 76C29 G203Q, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica-Produttiva,
nominato con Decreto Sindacale n. 09 del 20.12.2022 domiciliato per la sua carica presso il
Comune di Buddusò in Piazza Fumu n. 1, il quale interviene nel presente atto non in proprio
ma in nome e per conto del Comune di Buddusò, Codice Fiscale 81000470906, autorizzato alla
sottoscrizione del presente atto ai sensi del combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lett.
c) e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, in seguito denominato anche "Stazione Appaltante";

	- Sig. Giovanni Doneddu , nato a Ozieri il 10.04.1982, residente a Pattada (SS) in Loc. Medados,	
	codice fiscale n. DNDGNN82D10G203K, il quale interviene in questo atto in qualità di	
	amministratore munito di potere di rappresentanza dell'Impresa Geom. Giovanni Doneddu	
	con sede legale a Pattada (SS) in Loc. Medados, P.IVA 02292320906, che nel prosieguo dell'atto	
	verrà chiamata per brevità anche appaltatore. -----	
	Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto,	
	ai fini del quale: -----	
	PREMESSO	
	Che a seguito di gara d'appalto, sono stati definitivamente aggiudicati all'appaltatore i	
	lavori di RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MOBILITÀ PEDONALE CENTRO	
	ABITATO - CUP J67H22002880002 - CIG 9498972FA8 – D.G.R. n.26/37 del 11.08.2022,	
	come risulta dalla determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 351 del 28	
	Novembre 2022; -----	
	Che è stato pubblicato, sul sito del Comune di Buddusò, l'avviso in merito all'esito della	
	suddetta gara, ai sensi dell'articolo 98 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e successive	
	modificazioni ed integrazioni; -----	
	i lavori sono finanziati con fondi in capo alla Direzione Generale della Protezione Civile di	
	cui all'art. 12 c. 3 della L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020 - Interventi per fronteggiare eventi	
	calamitosi del 28 novembre 2020;-----	
	l'Amministrazione ha richiesto ed ottenuto tutta la documentazione per la verifica dei	
	requisiti tramite il portale A.N.A.C., nonché il documento unico di regolarità contributiva,	
	certificato INAIL_34720273 da cui risulta che l'impresa è regolare con tutti i pagamenti; -	
	permangono in capo all'impresa Geom. Giovanni Doneddu con sede legale a Pattada (SS)	
	in Loc. Medados, P.IVA 02292320906i requisiti soggettivi attestati dai certificati acquisiti	
	in sede di aggiudicazione definitiva; -----	
	2	

- ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 159/2011, per importi di contratti inferiori a € 150.000,00

non è richiesta la documentazione antimafia; -----

- Che sono state formalmente effettuate le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs.

50/2016 e ss. mm. e ii.-----

Tutto ciò premesso, volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare

l'appalto di cui trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che

precede -----

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - (Oggetto dell'appalto)

La "Stazione appaltante", come sopra rappresentata, conferisce all'"Appaltatore" Impresa

Geom. Giovanni Doneddu con sede legale a Pattada (SS) in Loc. Medados, P.IVA 02292320906

che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo ai lavori di RIQUALIFICAZIONE E

MESSA IN SICUREZZA MOBILITÀ PEDONALE CENTRO ABITATO - CUP J67H22002880002 - CIG

9498972FA8 – D.G.R. n.26/37 del 11.08.2022 -----

ARTICOLO 2 - (Corrispettivo dell'appalto)

1. Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all' "Appaltatore" per il pieno e perfetto

adempimento del contratto è fissato a misura, come definito dall'art. 3, comma 1, lett. e)

del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, e risulta determinato in complessivi netti € 135.231,31

(diconsi euro centotrentacinquemiladuecentotrentuno,31) comprensivo di € 1.400,00

per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all' I.V.A. nella misura di legge. -----

2. Tale importo, però, viene dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione finale che farà il

direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le

modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto; -----

3. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Responsabile dell'Area

Finanziaria alla sede legale dell'"Appaltatore" in Pattada (SS) in Località Medados;-----

	4. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere della "Stazione	
	appaltante". La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere	
	comunicata per iscritto dall' "Appaltatore" al competente Ufficio Finanziario della	
	stazione appaltante, e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. -----	
	ARTICOLO 3 - (Costi relativi alla sicurezza)	
	1. Ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, viene precisato che i costi	
	relativi alla sicurezza del lavoro inerenti il presente appalto ammontano a € 1.400,00 e	
	sono stati ritenuti congrui, in sede di appalto, rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei	
	lavori previsti nel progetto esecutivo approvato. -----	
	2. Ai fini dell'articolo 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, nell'offerta economica	
	l'operatore economico ha indicato i propri costi aziendali concernenti l'adempimento	
	delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che non hanno	
	costituito elemento di ribasso del prezzo, come ivi attestato. -----	
	3. Ai fini dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016, le parti danno atto che: -----	
	a. l'"Appaltatore" applica il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il	
	settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle	
	associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più	
	rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia	
	strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta	
	dall'impresa anche in maniera prevalente; -----	
	b. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento unico di regolarità	
	contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'"Appaltatore" o del	
	subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105	
	del D.Lgs. n. 50/2016 impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante	
	trattiene dal certificato di pagamento, anche nel caso di fornitura o prestazione	
	4	

	prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante	
	può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto	
	originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. --	
	La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del	
	Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle	
	opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che	
	in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. -----	
	Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite	
	categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non	
	risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di	
	nuovi prezzi. -----	
	ARTICOLO 5 - (Pagamenti in acconto)	
	1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., <i>(modificato dall'art. 1, comma</i>	
	<i>20, lettera g), della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020,</i>	
	<i>convertito dalla legge n. 27 del 2020)</i> sul valore del contratto verrà calcolato l'importo	
	dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro	
	quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. -----	
	2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria	
	bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse	
	legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il	
	cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie	
	autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative	
	autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai	
	requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La	
	garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli	
	6	

intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 01/09/1993, n. 385. --

3. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. -----

4. All'“**Appaltatore**” verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a **€ 40.000,00** (€ quarantamila/00), comprensivo dei relativi oneri per la sicurezza, come previsto dall'Art. 2.17 del Capitolato Speciale D'Appalto. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall' “**Appaltatore**”, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al presente comma. -----

ARTICOLO 6 - (Pagamenti a saldo)

1. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale. -----

2. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. -----

3. Il pagamento della rata di saldo, disposto, comunque, previa garanzia fideiussoria, sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e non costituirà presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. ----

ARTICOLO 7 - (Garanzia definitiva)

	L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto ha costituito la garanzia definitiva sotto	
	forma di polizza fidejussoria n. 113238142 emessa dalla GROUPAMA Assicurazioni S.p.a. –	
	Agenzia 159 – Ozieri in data 12.12.2022, per l'importo garantito di € 6.761,58.	
	La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto	
	e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,	
	nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze	
	della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.	
	La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo	
	provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante potrà richiedere all'	
	"Appaltatore" la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte;	
	in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da	
	corrispondere all'esecutore. -----	
	La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.	
	L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del	
	certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a	
	dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è	
	automatico, senza necessità di nulla osta della "Stazione appaltante" con la sola condizione	
	della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di	
	avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti	
	l'avvenuta esecuzione. -----	
	La "Stazione appaltante" ha il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale	
	maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto	
	disposta in danno dell'"Appaltatore". La "Stazione appaltante" ha inoltre il diritto di valersi	
	della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall' "Appaltatore" per le	
	8	

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. -----

ARTICOLO 8 - (Coperture assicurative)

L'Appaltatore ha consegnato alla Stazione Appaltante, la polizza di assicurazione di cui all'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 3.8 del Capitolato Speciale d'Appalto, comprensiva di responsabilità civile verso terzi con massimale di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila), rilasciata sotto forma di polizza di assicurazione tutti i rischi della costruzione di opere n. 113238624 emessa dalla GROUPAMA Assicurazioni S.p.a. – Agenzia 159 – Ozieri in data 12.12.2022. -----

La polizza predetta: -----

- copre i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; -----
- assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;-----
- ha decorrenza effettiva dalla data di consegna dei lavori, con cessazione alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi n. 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato di ultimazione dei lavori che sarà redatto a suo tempo dal Direttore dei Lavori (periodo di efficacia della polizza assicurativa), tenuto conto della durata di esecuzione dei lavori prevista in n. 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta consegna e tenuto conto che la suddetta polizza assicurativa non deve garantire il periodo di gratuita manutenzione dell'opera eseguita per n. 12 mesi a far data dall'ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato redatto dal Direttore Lavori. -----

	ARTICOLO 9 - (Responsabilità verso terzi)	
	L' "Appaltatore" assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto	
	riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi	
	in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la "Stazione	
	Appaltante" da ogni responsabilità al riguardo. -----	
	ARTICOLO 10 - (Termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori - penali)	
	1. I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono	
	essere iniziati entro 10 giorni (dieci) dalla predetta stipula. -----	
	2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 (giorni	
	centoventi), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori	
	come stabilito dall'art. 2.10 del capitolato speciale d'appalto. -----	
	3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni	
	giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate	
	nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale secondo quanto stabilito	
	dall'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto. -----	
	4. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal	
	progetto esecutivo e dal Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo rispetto ai	
	termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi	
	importi. -----	
	5. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento	
	immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno	
	imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. ---	
	6. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo	
	complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo	
	netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate	
	10	

all'eventuale ritardo. -----

ARTICOLO 11 - (Collaudo e regolare esecuzione)

1. Trattandosi di lavori il cui importo complessivo lordo, a seguito della emissione dello stato finale, risulterà inferiore a 1.000.000 di Euro, il certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è sostituito dal certificato di regolare esecuzione che è rilasciato dal Direttore dei Lavori. Tale certificato deve essere emesso entro tre (3) mesi dalla data di ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato della DD.LL. -----

2. L' "Appaltatore" deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino alla emissione del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della "Stazione Appaltante" richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. -----

ARTICOLO 12 - (Obblighi dell'Appaltatore)

1. L'appalto viene concesso dalla "Stazione appaltante" ed accettato dall'"Appaltatore" sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato e parte integrante del presente contratto: -----

a) Il Capitolato Speciale d'Appalto; -----

b) Il Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo; -----

c) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto, alla data dell'appalto; -----

d) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato; -----

	e) L'elenco dei Prezzi Unitari; -----	
	f) Il Computo Metrico estimativo; -----	
	g) Il Cronoprogramma dei lavori; -----	
	h) Le polizze di garanzia; -----	
	i) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.m.i.; -----	
	j) I disegni di progetto; -----	
	I documenti sopra elencati seppur facendo parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto, non sono materialmente allegati. -----	
	Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte	
	integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di	
	consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo,	
	durante il corso dei lavori. -----	
	Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere	
	discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione	
	Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. -----	
	Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno	
	di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In	
	ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con	
	il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. -----	
	Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo	
	restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore	
	rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale	
	d'Appalto - Elenco Prezzi - Disegni. -----	
	Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente	
	12	

stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente

Contratto avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle

diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali. -----

2. L' "Appaltatore" si obbliga a rispettare specificatamente tutte, nessuna esclusa, le

prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto: -----

ARTICOLO 13 - (Risoluzione e recesso)

1. Per il recesso e la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e

109 e 110 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. -----

2. In particolare si stabilisce che la "Stazione Appaltante" ha la facoltà di risolvere il

contratto mediante semplice lettera raccomandata a firma del Responsabile dell'Area

Tecnica-Produttiva, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori

adempimenti, anche nei seguenti casi: -----

a) frode nell'esecuzione dei lavori;-----

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di

esecuzione;-----

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;-----

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;-----

e) sospensione dei lavori da parte dell'"Appaltatore" senza giustificato motivo;-----

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;-----

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del

contratto;-----

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;----

	i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi	
	dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81;-----	
	3. L' "Appaltatore" è sempre tenuto al risarcimento dei danni causati alla "Stazione	
	Appaltante" in conseguenza della risoluzione del contratto per sua colpa. La "Stazione	
	Appaltante" nel caso l' "Appaltatore" si rifiuti di pagare i danni sopradetti si rivarrà sugli	
	importi eventualmente ancora dovuti all' "Appaltatore" medesimo in conto corrispettivo	
	per l'esecuzione dei lavori fino al momento della risoluzione eseguiti, e, qualora detti	
	importi non siano sufficienti al ristoro dei danni subiti provvederà ad incamerare,	
	nell'entità necessaria, la cauzione definitiva. -----	
	ARTICOLO 14 – (Risoluzione di diritto)	
	1. Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite nel rispetto del contratto, il Comune di	
	Buddusò avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale l'Appaltatore" dovrà	
	conformarsi alle condizioni previste nell'offerta. -----	
	2. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contratto si riterrà risolto di diritto ai	
	sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. -----	
	ARTICOLO 15 - (Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)	
	1. L' "Appaltatore" è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e	
	normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e	
	per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido	
	dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei	
	confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. -----	
	2. L' "Appaltatore" è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,	
	contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti	
	dalla vigente normativa. -----	
	3. L' "Appaltatore" e, per suo tramite, gli eventuali subappaltatori, trasmettono alla stazione	
	14	

	appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti	
	previdenziali, inclusa la Cassa edile o altra Cassa di appartenenza, assicurativi e	
	antifortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento degli stati di	
	avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, la “Stazione Appaltante” acquisisce	
	d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva. -----	
	ARTICOLO 16 - (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)	
	Le Parti danno atto che l’“Appaltatore” ha dichiarato in sede di gara di non essere	
	assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 Marzo 1999 , n. 68. --	
	ARTICOLO 17 - (Subappalto e cottimo)	
	1. Il presente contratto non può essere ceduto, né in tutto né in parte, a pena di nullità. ----	
	2. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle	
	disposizioni contenute nell’art. 105 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e successive	
	modificazioni ed integrazioni”. -----	
	ARTICOLO 18 - (Obblighi dell’appaltatore relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari)	
	L’ “Appaltatore” è tenuto all’assolvimento di tutti gli oneri ed obbligazioni previsti dall’art.	
	3 della legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e s.m., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti	
	finanziari relativi all’appalto. -----	
	In relazione a quanto sopra, l’“Appaltatore” ha comunicato i seguenti dati relativi ai conti	
	correnti dedicati ai pagamenti del presente contratto: -----	
	Impresa Geom. Giovanni Doneddu con sede legale a Pattada (SS) in Loc. Medados, P.IVA	
	02292320906 - BANCA DI SASSARI – Agenzia di Ozieri, IBAN: IT77K0101585000000070163444,	
	per il quale sono abilitati ad operare il Sig. Giovanni Doneddu, nato a Ozieri il 10.04.1982,	
	residente a Pattada (SS) in Loc. Medados, codice fiscale n. DNDGNN82D10G203K; -----	
	ARTICOLO 19 - (Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi	
	in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)	

	Qualora l'“Appaltatore” non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del	
	13 Agosto 2010 e s.m., per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente	
	contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Il mancato utilizzo del	
	bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena	
	tracciabilità delle operazioni, costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9/bis della predetta legge	
	136/2010, causa di risoluzione del contratto. -----	
	ART. 20 - (Verifiche relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)	
	La “Stazione Appaltante” verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con	
	interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dell’Appaltatore medesimo, degli	
	obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. -----	
	ARTICOLO 21 - (Contenzioso)	
	1. Eventuali controversie fra la “Stazione Appaltante” e l'“Appaltatore”, derivanti	
	dall’esecuzione del presente contratto, comprese quelle eventualmente conseguenti al	
	mancato raggiungimento di accordo bonario, saranno trattate secondo quanto previsto	
	alla parte VI del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni. ----	
	2. Nella fattispecie si procederà altresì nel rispetto e secondo le disposizioni contenute nel	
	bando di gara dei lavori appaltati. -----	
	3. Altresì per quanto concerne l'apposizione delle riserve negli atti di contabilità, le stesse	
	potranno essere apposte esclusivamente al momento dell’emissione degli atti stessi. ---	
	ARTICOLO 22 - (Spese contrattuali)	
	Sono a carico dell'“Appaltatore” tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla	
	sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico della	
	“Stazione appaltante”. -----	
	ARTICOLO 23 - (Registrazione)	
	Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al	
	16	

pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del

D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131 e ss.mm. -----

ARTICOLO 24 - (Trattamento dei dati personali)

Il Comune di Buddusò, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Europeo UE 2016/679 informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. L'appaltatore è obbligato a trattare i dati personali dei fruitori dei lavori di cui al presente contratto secondo quanto meglio specificato nell'allegato A che forma parte integrante al presente seppur non materialmente allegato, denominato "Clausola contrattuale di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati". -----

L'informativa di cui all'art. 13 del RGDP (Nuovo codice della Privacy), alla quale si fa rinvio, è pubblicata sul sito internet del Comune di Buddusò alla sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Altri contenuti. -----

ART. 25 - (Norme generali)

L' "Appaltatore", con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Buddusò, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima. -----

ARTICOLO 26 - (Codice comportamentale e norme finali)

Al presente contratto si applicano le norme di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento integrativo approvato con Delibera Giunta Comunale di Buddusò n. 130 in data 26.11.2021. In caso di accertata violazione degli obblighi derivati dal Codice si procede alla risoluzione del contratto. -----

	ARTICOLO 27 - (Patto d'integrità)	
	La Ditta Appaltatrice s'impegna a rispettare quanto contenuto nel "Patto d'Integrità",	
	approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 23.05.2016 e sottoscritto da	
	entrambe le parti, ed è parte integrante del presente contratto seppur non materialmente	
	allegato; -----	
	Per quanto non espressamente citato si fa rinvio alle norme vigenti in materia. Le parti mi	
	hanno espressamente dispensato dalla lettura degli allegati. -----	
	Richiesto, io Segretario Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia	
	fiducia mediante strumenti informatici a video, su diciassette facciate intere, e sin qui della	
	diciottesima dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle	
	loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, come di seguito specificato:	
	- Sig. Giovanni Doneddu per l'Appaltatore; -----	
	-L'Ing. Eugenio TUCCONI, per la Stazione Appaltante; -----	
	entrambi mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n.	
	82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del	
	D.P.C.M. 22.02.2013. -----	
	In presenza delle parti io Segretario comunale, ufficiale rogante ho firmato il presente	
	documento informatico con firma digitale.	
	Per l'Appaltatore: Per la Stazione Appaltante:	
	Il Legale Rappresentante Il Responsabile dell'Area Tecnica-Produttiva	
	Il Vice Segretario Comunale	
	Dott.ssa Liberina Manca	
	18	